

TITOLO I – COSTITUZIONE FINALITA' E PATRIMONIO

ART. 1 – DEFINIZIONE E COSTITUZIONE

L'ASSOCIAZIONE ITALIANA DIRETTORI AMMINISTRATIVI delle SCUOLE - in sigla "AIDA Scuole" - è un'organizzazione sindacale dei Direttori dei Servizi Generali Amministrativi degli Istituti Scolastici Statali di ogni ordine e grado. L'Associazione è indipendente da qualsiasi influenza di governo, è apolitica e aconfessionale.

Gli Associati, indipendentemente dalle loro convinzioni personali, religiose e politiche si pongono l'obiettivo di difendere i comuni diritti ed interessi professionali, economici, sociali e etici nel rispetto dei principi di democrazia e libertà.

Alla AIDA Scuole possono aderire, nella qualità di associati, esclusivamente i Direttori dei Servizi Generali Amministrativi degli Istituti Scolastici Statali di ogni ordine e grado anche successivamente alla cessazione dal servizio.

ART. 2 – FINALITA'

La AIDA Scuole, in quanto organizzazione sindacale e professionale, persegue le seguenti finalità:

a) rappresentare sindacalmente i DSGA in ogni circostanza e davanti a qualsiasi autorità e istituzione per tutelare gli interessi della categoria;

b) promuovere iniziative al fine di migliorare la posizione professionale della categoria sia in termini organizzativi che economici avendo specifico riferimento all'obiettivo di rendere la categoria dei DSGA autonoma rispetto al personale ATA;

c) presentare, ad ogni livello di rappresentanza, proprie liste elettorali;

d) promuovere e favorire attività di formazione tese ad accrescere le

competenze specifiche al fine del perseguimento delle finalità

associative;

e) individuare forme di finanziamento e/o organizzare iniziative

coerenti con le finalità associative tese a finanziare le attività

dell'Associazione;

f) fornire ai soci servizi di consulenza ed assistenza.

ART. 3 – PATRIMONIO E QUOTE ASSOCIATIVE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative dei soci

aderenti, da eventuali donazioni di beni mobili e immobili o da lasciti di ogni

tipo.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione

nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione salvo che la

destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

TITOLO II – DEGLI ASSOCIATI

ART. 4 – TIPOLOGIE DI ASSOCIATI

Gli associati alla AIDA Scuole si dividono in “associati ordinari” (detti anche

“associati”), “associati sostenitori” e “associati onorari”.

ART. 5 – GLI ASSOCIATI ORDINARI

Sono “Associati Ordinari” (anche detti “Associati”) i DSGA in servizio o

quiescenza iscritti all'Associazione.

L'iscrizione alla AIDA Scuole si perfeziona al ricorrere delle seguenti

condizioni:

a) accettazione dello Statuto e dei regolamenti di funzionamento

dell'Associazione che si reputano conosciuti ed accettati con la

sottoscrizione della domanda di iscrizione e adesione;

b) versamento della quota associativa;

c) accettazione da parte della Segreteria Nazionale della domanda di

iscrizione.

ART. 6 – GLI ASSOCIATI SOSTENITORI

Sono "Associati Sostenitori" tutti coloro che, pur non ricoprendo la qualifica

di DSGA e anche se non impiegati nel settore dell'istruzione, intendono

condividere ed appoggiare le finalità e le iniziative della AIDA Scuole.

Gli associati sostenitori non hanno diritto di voto o potere decisionale

nell'ambito dell'Associazione, non sono soggetti al pagamento della quota

associativa, non possono ricoprire alcuna carica direttiva e/o elettiva sia

attiva che passiva.

Gli associati sostenitori possono finanziare l'associazione con spirito di

liberalità anche mettendo a disposizione della stessa le proprie competenze

o fornendo servizi.

L'iscrizione degli associati sostenitori è subordinata all'accettazione della

loro domanda da parte della Segreteria Nazionale.

ART. 7 – GLI ASSOCIATI ONORARI

Il Presidente Nazionale conferisce la qualifica di "Associato Onorario" a

personalità di alto profilo culturale e professionale che si siano distinte nel

settore dell'istruzione con particolare riferimento alla promozione e difesa

della figura del DSGA.

Gli associati onorari non hanno diritto di voto o potere decisionale

nell'ambito dell'Associazione, non sono soggetti al pagamento della quota

associativa, non possono ricoprire alcuna carica direttiva e/o elettiva sia

attiva che passiva.

Gli associati onorari possono finanziare l'associazione con spirito di liberalità

anche mettendo a disposizione della stessa le proprie competenze o

fornendo servizi.

ART. 8 – DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI ORDINARI

L'associato è tenuto ad effettuare il versamento della quota associativa

stabilita dal Consiglio Nazionale.

Gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il

diritto all'elettorato attivo e passivo secondo quanto stabilito dal presente

Statuto e dai regolamenti associativi eventualmente adottati.

Gli associati hanno il diritto ad usufruire di tutti i servizi forniti

dall'Associazione nonché l'obbligo di adottare comportamenti in sintonia

con le linee e gli orientamenti espressi dagli organi direttivi.

~~Possono ricoprire le cariche elettive dell'Associazione esclusivamente coloro~~

~~che non sono iscritti ad altre associazioni sindacali di categoria.~~

ART. 9 – SANZIONI DISCIPLINARI

L'associato che viola lo Statuto o compie attività contrarie ai fini ed agli

interessi dell'Associazione, ledendone l'immagine e il prestigio, è deferito

dal Presidente Nazionale o dai Presidenti delle Articolazioni Territoriali al

Collegio dei Probiviri.

Le sanzioni irrogabili sono:

a) la censura;

b) la sospensione fino a sei mesi;

c) l'espulsione.

Il Collegio dei Probiviri, nell'irrogare una delle sanzioni disciplinari, deve attenersi al rispetto del principio di proporzionalità con riferimento alla violazione commessa e alla gravità dell'atto, garantendo il rispetto del diritto di difesa dell'associato e la facoltà di impugnare le decisioni del Collegio dei Probiviri davanti al Consiglio Nazionale.

La procedura da seguire per l'adozione di un provvedimento disciplinare deve essere stabilita in un apposito regolamento adottato dal Consiglio Nazionale, nel quale siano disciplinati i termini, le garanzie e le modalità di impugnazione della sanzione davanti al Consiglio Nazionale.

L'associato a cui viene irrogata una sanzione di sospensione per qualsiasi motivo e durata se ricopre cariche elettive decade immediatamente da tale carica e perde il diritto all'elettorato attivo e passivo per tutta la durata della sospensione.

L'espulsione comporta l'impossibilità di una successiva nuova iscrizione dell'associato.

ART. 10 – PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO

La qualità di associato si perde nel caso di:

a) dimissioni volontarie;

b) interruzione o sospensione del pagamento della quota associativa;

c) espulsione.

TITOLO III – DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI

ART. 11 – GLI ORGANI ASSOCIATIVI

L'organizzazione dell'Associazione è improntata ai principi di democrazia e di distinzione dei poteri e funzioni tra gli organi decisionali e gli organi di controllo.

Gli organi associativi sono:

- a) l'Assemblea degli Associati
- b) il Consiglio Nazionale
- c) la Segreteria Nazionale
- d) il Collegio dei Probiviri
- e) il Collegio dei Revisori
- f) il Presidente.

ART. 12 – L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea degli Associati è l'organo nazionale che:

- a) determina le linee generali della politica della AIDA Scuole;
- b) approva lo statuto e le eventuali integrazioni e modifiche;
- c) delibera l'adesione a federazioni e confederazioni ed eventuali fusioni, adesioni, affiliazioni, incorporazioni, aggregazioni con altre associazioni sindacali o confederazioni;
- d) approva le eventuali bozze contrattuali autorizzando il Presidente a sottoscriverle;
- e) elegge il Presidente, i componenti del Consiglio Nazionale, i componenti della Segreteria Nazionale, i componenti del Collegio dei Probiviri, i componenti del Collegio dei Revisori.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno convocata dal Presidente

Nazionale con le modalità previste nel regolamento deliberato dal Consiglio

Nazionale.

L'Assemblea è presieduta dall'associato più anziano.

L'Assemblea si considera validamente costituita se sono presenti almeno un terzo degli associati.

Gli associati possono delegare la partecipazione all'assemblea solo ad altri associati. In tal caso, ogni associato non può rappresentare per delega più di tre associati.

L'Assemblea delibera con la maggioranza assoluta dei presenti ritenendo voti non validamente espressi gli astenuti.

L'Assemblea è convocata dal Presidente Nazionale altresì ogni volta che ne faccia richiesta almeno un terzo degli associati o almeno la metà dei componenti del Consiglio Nazionale o almeno 3 dei componenti della Segreteria nazionale. In tali casi il Presidente è obbligato a convocare

l'Assemblea che dovrà svolgersi entro e non oltre 60 giorni dalla presentazione della richiesta. Se il Presidente, nonostante la regolarità della richiesta, non provvede alla convocazione dell'Assemblea nei termini richiesti dovrà considerarsi decaduto dalla carica e l'Assemblea potrà essere convocata direttamente da anche solo uno dei componenti della Segreteria nazionale ai fini della nomina del nuovo Presidente.

Ogni tre anni l'Assemblea avrà per oggetto il rinnovo degli organi associativi.

ART. 13 – IL CONSIGLIO NAZIONALE

Il Consiglio Nazionale:

- a) attua le linee generali della politica associativa deliberate

	dall'Assemblea;	
	b) definisce le linee organizzative, amministrative e contabili dell'Associazione;	
	c) ha il potere regolamentare e pertanto approva i regolamenti per il funzionamento dei vari organi associativi o comunque previsti nel presente Statuto;	
	d) approva il conto consuntivo e il bilancio preventivo dell'Associazione.	
	e) definisce l'eventuale ripartizione delle risorse tra la struttura centrale ed eventuali strutture periferiche e territoriali;	
	f) può convocare l'assemblea se ne faccia richiesta almeno la metà dei suoi componenti;	
	g) è organo di appello avverso le decisioni del Collegio dei Probiviri;	
	h) determina la quota associativa;	
	i) esercita il potere di destituzione del Presidente dell'Associazione nel caso di gravissime violazioni da parte di quest'ultimo.	
	Il Consiglio Nazionale è composto da 25 membri eletti dall'Assemblea degli Associati e resta in carica 3 anni. Oltre i 25 membri eletti, del Consiglio Nazionale fanno parte di diritto: il Presidente, i componenti della Segreteria Nazionale e i Presidenti delle articolazioni territoriali.	
	Tutti i componenti del Consiglio Nazionale hanno diritto di voto.	
	Ogni membro del Consiglio Nazionale può delegare un sostituto anche non componente del Consiglio ma necessariamente associato in caso di propria assenza o impedimento.	
	Nel caso di tre assenze consecutive senza che il componente abbia delegato	
		Pagina 8 di 16

un sostituto, il componente del Consiglio deve essere sostituito con il primo dei non eletti.

Il Consiglio Nazionale delibera il proprio regolamento nel quale deve prevedersi la facoltà di che le riunioni siano valide anche nel caso in cui la partecipazione sia garantita con strumenti telematici che consentano la piena cognizione dei lavori.

Il Consiglio Nazionale si reputa validamente costituito se vi è la presenza della metà più uno dei suoi componenti.

Il Consiglio Nazionale delibera con la maggioranza assoluta dei voti dei componenti presenti, computando come voti non espressi le astensioni.

Il Consiglio deve riunirsi almeno tre volte l'anno. Nella prima riunione successiva alla votazione, il Consiglio Nazionale elegge il Presidente del Consiglio e il Segretario tra i suoi membri non ricoprenti altre cariche.

Il Segretario del Consiglio ha il compito di redigere i verbali delle riunioni.

Il Consiglio Nazionale viene convocato dal Presidente del Consiglio su sua iniziativa o su richiesta del Presidente dell'Associazione o della Segreteria Nazionale o su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio stesso.

Il Presidente del Consiglio determina l'ordine del giorno e gli argomenti oggetto della riunione. Nel caso la richiesta della riunione sia pervenuta da altri organi associativi è obbligato ad indicare gli argomenti da questi richiesti.

Il Consiglio Nazionale esercita il potere di destituzione del Presidente e nomina tra i suoi componenti un Presidente pro-tempore il quale, entro i

novanta giorni successivi, provvede a convocare l'Assemblea Nazionale per la votazione del nuovo Presidente.

Il Consiglio Nazionale può destituire il Presidente alle seguenti condizioni:

- a) richiesta di convocazione del Consiglio da parte di almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio;
- b) deliberazione assunta da almeno i due terzi dei componenti del Consiglio con votazione palese.

ART. 14 – SEGRETERIA NAZIONALE

La Segreteria Nazionale è l'organo direttivo che coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni e si occupa della concreta attuazione delle linee generali della politica associativa e del raggiungimento degli obiettivi statutari, garantendo una gestione unitaria e democratica dell'associazione e promuovendo ogni iniziativa utile al perseguimento dei fini associativi.

La Segreteria Nazionale è composta dal Presidente e da quattro membri eletti dall'Assemblea Nazionale. I componenti della Segreteria Nazionale non possono coprire altre cariche di qualsiasi natura nell'Associazione.

La Segreteria Nazionale si riunisce ogni volta che ne faccia richiesta il Presidente, nonché anche solo uno dei suoi membri; in tale ultimo caso la Segreteria si riunisce su convocazione diretta del componente richiedente.

Alla prima riunione successiva alla sua elezione, la Segreteria Nazionale individua il Vice-Presidente dell'Associazione tra i componenti della Segreteria, nonché il Segretario che si dovrà occupare della redazione dei verbali e delle delibere della Segreteria Nazionale. Il Segretario, se individuato in un associato diverso dai componenti della Segreteria, non ha

diritto di voto.

La Segreteria nomina altresì il Tesoriere tra gli associati che non ricoprono altre cariche che resta in carico per lo stesso periodo in cui resta in carica la Segreteria che lo ha nominato e che si occupa della tenuta e custodia della cassa dell'associazione, redigendo a richiesta degli altri organi associativa apposito rendiconto in cui indica entrate e uscite.

Le riunioni della Segreteria Nazionale sono presiedute del Presidente dell'Associazione, in caso di sua assenza dal Vice-Presidente, nel caso di assenza di quest'ultimo dal componente più anziano.

Le riunioni sono validamente costituite se vi è la presenza di almeno 3 componenti e delibera a maggioranza dei presenti e possono svolgersi anche mediante l'uso di tecnologie di comunicazione.

Alle riunioni della Segreteria Nazionale possono partecipare, su invito, gli associati, gli associati sostenitori e gli associati onorari.

ART. 15 – PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

Il Presidente ha la rappresentanza legale della AIDA Scuole, esercita la funzione negoziale nei confronti delle persone fisiche e giuridiche, ha la legittimazione processuale attiva e passiva, attua le deliberazioni dell'Assemblea Nazionale, del Consiglio Nazionale e della Segreteria Nazionale.

Il Presidente può promuovere azioni giudiziarie e resistere in giudizio solo se autorizzato dalla Segreteria Nazionale.

Ogni determinazione del Presidente che comporti l'utilizzo di somme di denaro o comunque impegni finanziari deve essere decisa in sede di

Segreteria Nazionale.

In caso di impedimento e/o assenza, le funzioni sono esercitate dal Vice-Presidente individuato dalla Segreteria Nazionale.

Il Presidente può delegare l'esercizio di parte delle sue funzioni e dunque anche la sottoscrizione di impegni ed atti a un componente della Segreteria Nazionale motivandone la delega.

Il Presidente non può ricoprire l'incarico per più di due mandati consecutivi.

ART. 16 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri ha la competenza all'applicazione delle sanzioni disciplinari di cui all'art. 9.

Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 membri effettivi e 3 supplenti.

La Presidenza viene assunta dal componente che ha ottenuto il maggior numero di voti in fase di votazioni.

Il Collegio dei Probiviri alla prima nomina dovrà redigere il regolamento relativo ai procedimenti disciplinari che dovrà essere approvato e adottato dal Consiglio Nazionale.

ART. 17 – COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare e verificare la regolare tenuta della contabilità associativa.

Il Collegio dei Revisori potrà segnalare al Consiglio Nazionale e all'Assemblea eventuali irregolarità nella tenuta della contabilità associativa.

Il Collegio dei Revisori alla prima nomina dovrà redigere il regolamento relativo alla revisione che dovrà essere approvato dal Consiglio Nazionale.

ART. 18 – RIMBORSO DELLE SPESE

Tutte le cariche associative sono a titolo gratuito.

Tutti coloro che svolgono per l'associazione un'attività che comporti il sostenimento di spese hanno diritto al rimborso delle spese sostenute previa esibizione della documentazione attestante la spesa stessa.

Il Consiglio Nazionale dovrà adottare il regolamento relativo alle modalità di rimborso.

TITOLO IV – GLI ORGANI TERRITORIALI

ART 19 – ARTICOLAZIONI TERRITORIALI ASSOCIATIVE

Il Consiglio Nazionale individua le articolazioni territoriali dell'Associazione che devono coincidere con i territori regionali. Le articolazioni territoriali, nel caso in cui sia necessario per il numero degli Associati presenti nelle varie regioni, potranno accorpate due o più regioni o suddividersi in articolazioni provinciali indicandone la denominazione.

In ogni caso deve sempre essere garantita un'articolazione territoriale coerente con le articolazioni territoriali del MIUR.

Le articolazioni territoriali rappresentano l'Associazione in tutte le sedi istituzionali del territorio di competenza.

ART. 20 – ORGANIZZAZIONE PERIFERICA

Ogni articolazione territoriale è organizzata in:

- a) Assemblea Territoriale;
- b) Segreteria Territoriale;
- c) Presidente Territoriale.

Ai tali organi sono attribuiti le competenze e le funzioni previste nel presente Statuto con riferimento ai corrispondenti organi nazionali

limitatamente però agli aspetti territoriali.

La competenza ad emettere i regolamenti di funzionamento di tali organi è riservata esclusivamente agli organi nazionali al fine di garantire uniformità di funzionamento delle varie realtà territoriali.

Vi è incompatibilità tra cariche elettive delle articolazioni territoriali e degli organi nazionali.

La Segreteria Nazionale ripartisce le risorse associative tra gli organi nazionali e le articolazioni territoriali.

Le articolazioni territoriali redigono e approvano il consuntivo e bilancio preventivo soggetto al controllo del Collegio dei Revisori nazionale.

TITOLO V – MODIFICHE STATUTARIE E SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 21 – MODIFICHE ALLO STATUTO

Il presente statuto può essere modificato esclusivamente su deliberazione dell'Assemblea Nazionale a maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea stessa

ART. 22 – SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

L'eventuale scioglimento della AIDA Scuole può essere deliberato soltanto dall'Assemblea Nazionale e a maggioranza assoluta dei componenti che provvede anche alla nomina di un liquidatore col compito di devolvere l'eventuale patrimonio o i beni residui ad un ente benefico che individuato dall'assemblea, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO VI – NORME TRANSITORIE

ART. 23 – NORME TRANSITORIE

Il presente Statuto entra immediatamente in vigore al momento della sua

adozione da parte della prima Assemblea.

Nel corso della prima Assemblea, i sottoscrittori dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, nonché coloro che immediatamente dopo la sottoscrizione di tali atti, seppur non sottoscrivendoli, perfezionano la loro iscrizione alla AIDA

Scuole nel corso della prima Assemblea potranno votare gli "organi associativi transitori".

Nel corso di tale assemblea si voterà il "Presidente Provvisorio", il "Vice Presidente Provvisorio" e il "Consiglio Direttivo Provvisorio".

Ad ogni avente diritto al voto verranno distribuite due schede. La scheda per la votazione del nominativo del Presidente Provvisorio sulla quale si potrà

esprimere una sola preferenza tra tutti i tesserati. L'altra scheda per la votazione dei consiglieri su cui si dovranno esprimere tre preferenze una per

l'elezione di un rappresentante per l'Italia settentrionale (Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige,

Liguria, Emilia Romagna) un rappresentante per l'Italia Centrale (Toscana, Marche, Lazio, Umbria, Abruzzo) e un rappresentante per l'Italia

Meridionale (Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia).

Ai fini dell'indicazione dei candidati si fa riferimento alla regione in cui

ognuno degli associati svolge il suo servizio come titolare. Gli associati

devono esprimere i tre nomi a prescindere dalla loro appartenenza

geografica.

Sarà eletto Presidente Provvisorio l'associato che avrà avuto il maggior

numero di voti, "vice Presidente Provvisorio" il secondo maggiormente

votato. Nel caso di parità sarà nominato il candidato con maggiore anzianità

di servizio.

Saranno eletti consiglieri gli associati che avranno avuto il maggior numero di voti per ogni area geografica. Nel caso di parità sarà nominato il candidato con maggiore anzianità di servizio.

Le schede contenenti tratti o segni che rendano il voto riconoscibile devono essere dichiarate nulle.

I compiti e i poteri di tali organi provvisori sono:

- Provvedere alla registrazione dell'Atto Costitutivo e dello Statuto presso l'Agenzia della Entrate;
- Richiedere ed ottenere il codice fiscale dell'Associazione;
- Aprire un c/c intestato a AIDA Scuole su cui versare le somme raccolte ai fini del tesseramento;
- Organizzare e convocare la prima ASSEMBLEA NAZIONALE ai sensi dell'art. 12 di questo Statuto, per la votazione degli organi associativi.

Resta inizialmente sospesa la costituzione degli organi territoriali per consentire all'Associazione di intraprendere la propria attività. Nel corso della prima Assemblea Nazionale convocata dopo che sia decorso il primo anno dall'approvazione dello Statuto, l'Assemblea delibera l'eventuale istituzione degli organi territoriali.

Art. 24 – NORME FINALI

Tutti i documenti associativi possono essere sottoscritti con firma digitale o con gli eventuali strumenti telematici che abbiano validità legale.

Per quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle norme di legge e del codice civile

Art. 8 – Modificato nell'Assemblea straordinaria del 28/06/2023

... omissis...

Possono ricoprire le cariche elettive dell'Associazione anche coloro che ricoprono incarichi dirigenziali presso altre OO.SS. nel numero massimo di uno per ogni sigla sindacale.